

CIRCOLARE

NUMERO 6 DEL 09 MAGGIO 2020

ARGOMENTI

AGENTI DI COMMERCIO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI

LE EROGAZIONI LIBERALI

OGGETTO: AGENTI DI COMMERCIO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COVID-19

Dal 3 aprile ed entro il 30 aprile 2020 è possibile presentare le **domande di richiesta di contributi straordinari** in conseguenza dell'**epidemia Covid-19**, da parte degli **agenti di commercio in attività**, compresi i **pensionati che proseguono l'attività** di agenzia per la maturazione dei supplementi di pensione (o i loro **famigliari in caso di decesso dell'iscritto**).

L'assegnazione dei contributi sarà effettuata secondo una graduatoria di bisogno economico determinata, a parità di cause (decesso, ricovero, etc.), dal reddito del richiedente dichiarato per l'anno 2018, dal più basso al più elevato, di conseguenza non ha alcun rilievo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.


Le domande saranno soddisfatte nel seguente **ordine di priorità**:

1. decesso dell'iscritto (€ 8.000)
2. contagio da Covid-19 dell'iscritto
3. forte diminuzione delle provvigioni (€ 1.000).

Vediamo quali sono i criteri e le modalità per la richiesta di contributi straordinari Covid-19, sulla base delle istruzioni della Fondazione Enasarco.

DOMANDA DI CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19	
CRITERI E MODALITÀ	
PREMESSA	<p>Tra le prestazioni assistenziali in favore dei propri iscritti, la Fondazione Enasarco prevede erogazioni straordinarie per coloro che si trovano in situazioni particolari di bisogno economico.</p> <p>Secondo quanto previsto dall'art. 46 del Programma di prestazioni assistenziali, in ragione della grave pandemia da Covid-19 che ha colpito anche l'Italia, causando una grave crisi sanitaria ed economica, per l'anno 2020 la Fondazione concede, nel limite massimo di spesa annua pari a € 8.420.000,00, erogazioni straordinarie prioritariamente a sostegno degli iscritti che hanno subito conseguenze negative rilevanti a causa di tale emergenza.</p> <p>Poiché c'è un budget limitato per le erogazioni straordinarie, queste ultime saranno erogate secondo una graduatoria di necessità economica determinata, a parità di cause (decesso, ricovero, etc.), dal reddito 2018</p>

	<p>dell'iscritto, dal più basso al più elevato.</p> <p>La Fondazione Enasarco assegnerà i contributi ai singoli iscritti per bandi quadrimestrali, secondo una graduatoria di reddito dal più basso al più alto.</p> <p>Le domande presentate per un bando e che risulteranno non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorreranno d'ufficio ai bandi successivi.</p> <p>Ciascun bando quadrimestrale assegnerà i seguenti contributi economici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ bando 1° quadrimestre, per un budget complessivo di € 2.105.000,00. Le domande potranno essere presentate dal 3 aprile 2020 al 30 aprile 2020; ◆ bando 2° quadrimestre, per un budget complessivo di € 2.105.000,00. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° maggio 2020 al 31 agosto 2020, si precisa che le domande regolari presentate per il primo quadrimestre e non assegnatarie di contributi concorreranno d'ufficio anche al secondo bando; ◆ bando 3° quadrimestre, per un budget complessivo di € 4.210.000,00. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020, esclusivamente con le modalità di seguito specificate; le domande regolari presentate per il primo e secondo quadrimestre e non assegnatarie di contributi concorreranno d'ufficio anche al terzo bando.
<p style="text-align: center;">SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI</p>	<p>La prestazione può essere richiesta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ agenti in attività ◆ pensionati in attività ◆ familiari dell'iscritto deceduto in conseguenza dell'epidemia Covid-19 <p>I soggetti di cui sopra, ad esclusione dei familiari dell'iscritto deceduto, devono avere un reddito del periodo d'imposta 2018 non superiore a 40.000 euro, rilevabile dal modello Unico PF 2019, e più precisamente dato dalla somma dei singoli redditi indicati nelle caselle di seguito dei quadri RN e LM se entrambi compilati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Quadro RN1, casella 1; ◆ Quadro LM, casella LM6;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Quadro LM, casella LM34.  <p>Il requisito reddituale non si applica in caso di decesso dell'agente in attività a causa del virus Covid-19.</p> <p>Attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ I richiedenti che nel 2018 hanno svolto attività diversa da quella di agenzia (p.es. lavoro subordinato) potranno comprovare il reddito allegando la documentazione fiscale valida alla quale erano tenuti in base all'attività svolta nel 2018. ◆ Per gli agenti operanti in forma di società di persone (Sas, Snc, etc.), il reddito è quello del socio che ha inoltrato la domanda.
<p>IMPORTO DEL CONTRIBUTUTO</p>	<p>Gli importi dei contributi erogabili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 8.000 euro, in caso di decesso. ◆ 1.000 euro, in caso di contagio. ◆ 1.000 euro, in caso di forte riduzione del reddito. <p>I contributi sono cumulabili tra loro e si potrà concorrere alle diverse graduatorie. Il contributo per decesso dell'iscritto include gli eventuali contributi già richiesti o erogati per contagio o per riduzione del reddito.</p>
<p>SCADENZA DELLA DOMANDA</p>	<p>Dal 3 aprile al 30 aprile 2020 è possibile presentare le domande di erogazioni straordinarie in conseguenza dell'epidemia Covid-19, per il bando del 1° quadrimestre.</p> <p>Per i successivi quadrimestri le domande dovranno essere presentate entro le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dal 1° maggio al 31 agosto 2020 (per il bando del 2° quadrimestre) ◆ Dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 (per il bando del 3° quadrimestre).
<p>PRESENTAZIONE DOMANDA PER DECESSO</p>	<p>La domanda può essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it utilizzando del modulo di richiesta disponibile sul sito web www.enasarco.it (da non utilizzare e non valido per tutti gli altri casi)</p>

	<p>Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Autocertificazione che attesti il decesso dell'iscritto; ◆ Autocertificazione che attesti lo svolgimento dell'attività di agenzia fino alla data del decesso; ◆ Autocertificazione attestante lo stato di famiglia e residenza ◆ Autocertificazione attestante la convivenza more uxorio ai sensi dell'art. 36 e 37 della legge n. 76 del 20 maggio 2016. (da utilizzare solo in caso di convivenza) ◆ Certificato medico attestante che il decesso è avvenuto a causa o concausa del Covid-19. <p>Gli operatori Enasarco, nei tre giorni lavorativi successivi all'arrivo della PEC, inseriranno la domanda e i documenti nel sistema elettronico con data corrispondente al terzo giorno lavorativo dopo l'arrivo della richiesta a mezzo PEC.</p>
<p>PRESENTAZIONE DOMANDA PER CONTAGIO DA COVID-19</p>	<p>La domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all'area riservata del sito inEnasarco e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Certificato medico attestante il contagio da Covid-19 ◆ Modello Unico PF 2019 (o altra documentazione fiscale valida) attestante il reddito 2018 dell'iscritto non superiore a 40.000 euro.
<p>PRESENTAZIONE DOMANDA PER PROVVISORI FORTEMENTE RIDOTTE A CAUSA DELL'EPIDEMIA COVID-19</p>	<p>La domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all'area riservata del sito inEnasarco e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Modello Unico PF 2019 (o altra documentazione fiscale valida) attestante il reddito 2018 dell'iscritto non superiore a 40.000 euro; ◆ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante una diminuzione delle provvigioni nel trimestre di contribuzione precedente la presentazione della domanda, superiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. <p>L'agente può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere avuto una diminuzione delle provvigioni superiore al 33% con riguardo al trimestre antecedente la presentazione della domanda di contributo straordinario. I trimestri che possono essere considerati sono:</p>

- ◆ 1° trimestre – gennaio, febbraio, marzo
- ◆ 2° trimestre – aprile, maggio, giugno
- ◆ 3° trimestre – luglio, agosto, settembre
- ◆ 4° trimestre – ottobre, novembre, dicembre



Se l'agente non ha avuto una sensibile diminuzione di provvigioni ad esempio nel 1° trimestre, ha la possibilità di presentare la domanda di erogazione straordinaria successivamente, in presenza di una diminuzione superiore al 33% nel 2° o 3° o 4° trimestre.

GRADUATORIA DELLE DOMANDE

Le **domande saranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità:**

- ◆ **prioritariamente**, saranno erogati contributi economici **nei casi di decesso** di agente in attività causato dal Covid-19 (il contributo economico è di € 8.000)
- ◆ soddisfatte le domande di cui sopra, saranno erogati contributi economici agli iscritti **per intervenuto contagio da Covid-19**, la domanda dovrà essere corredata da idonea certificazione sanitaria attestante l'avvenuto contagio dell'iscritto (in questo caso il contributo economico è di € 1.000)
- ◆ soddisfatte le domande di cui sopra, saranno erogati contributi economici agli iscritti per i quali possano presumersi **provvigioni fortemente ridotte** a causa dell'epidemia Covid-19 (il contributo è di € 1.000, a prescindere dal carico familiare).

I contributi per i casi di contagio e di riduzione delle provvigioni sono cumulabili tra loro. Il contributo per decesso dell'agente iscritto, tuttavia, assorbe gli eventuali contributi eventualmente già erogati o richiesti per ricovero o per riduzione delle provvigioni, pertanto, l'erogazione straordinaria complessivamente erogata non potrà superare la somma di € 8.000.

Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza di ciascun bando la Fondazione redigerà la graduatoria provvisoria, disponibile nell'area riservata [inEnasarco](#).

Successivamente alla graduatoria provvisoria, la Fondazione verificherà la congruità dei documenti prodotti da ciascun iscritto con quanto dichiarato nella domanda e redigerà la graduatoria definitiva.

Gli iscritti riceveranno, quindi, apposita comunicazione sull'esito della loro

	domanda (“accolta” oppure “non accolta e inserita d'ufficio nel bando successivo” oppure “non accolta per documentazione insufficiente o non conforme”, all'esito del 1° e 2° bando, oppure “non accolta definitivamente”, all'esito del 3° bando).
ALTRE EROGAZIONI STRAORDINARIE	<p>Gli iscritti che nel corso del 2020, in possesso di un reddito per l'anno 2018 non superiore a € 40.000 rilevabile sempre dal modello Unico PF 2019, che abbiano subito eventi pregiudizievoli di assoluta gravità e tali da determinare uno stato di rilevante bisogno economico, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione un contributo straordinario.</p> <p>La domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all'apposita sezione riservata del sito inEnasarco o con le altre modalità indicate dalla Fondazione stessa.</p> <p>La domanda sarà oggetto di valutazione insindacabile.</p>

LE EROGAZIONI LIBERALI

Il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da COVID-19, ha previsto una misura riguardante delle agevolazioni per le erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Tale previsione dispone un regime distinto a seconda che le erogazioni siano effettuate da soggetti non imprenditori, ovvero imprenditori.

In entrambi i casi, le agevolazioni spettano per le erogazioni “effettuate nell'anno 2020”. Per le persone fisiche e gli enti non commerciali spetta una detrazione dall'imposta lorda (IRFEP o IRES) nella misura del 30%. La detrazione, per espressa disposizione di legge, non può superare i 30.000 Euro.

Per i titolari di reddito d'impresa, le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020, sono deducibili dal reddito d'impresa per intero (ciò si desume dal richiamo espresso all'art. 27 della Legge n. 133/1999).

Ai fini IRAP tali erogazioni sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate. Si tenga presente che sia ai fini della detrazione dall'imposta lorda che della deduzione dal reddito d'impresa, la valorizzazione delle erogazioni in natura avviene in base agli artt. 3 e 4 del DM 28.11.2019.

LE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE SI VANNO AD AGGIUNGERE A QUELLE GIÀ ESISTENTI NEL TUIR .

Le misure introdotte dal D.L. n. 18/2020 **si vanno** ad aggiungere alle già esistenti agevolazioni per i contribuenti che eseguono erogazioni liberali a favore di determinati soggetti.

A seconda dei casi, infatti, ai contribuenti possono spettare delle detrazioni d'imposta o delle deduzioni dal reddito imponibile.

Si ricorda inoltre che le persone fisiche non imprenditori fanno valere l'agevolazione relativa alle erogazioni liberali in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730, modello REDDITI PF) secondo il principio di cassa.

LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE AI SENSI DEL DECRETO "CURA ITALIA" NON SONO SOGGETTE ALL'IMPOSTA SULLE DONAZIONI .

Si segnala che l'art. 66, comma 2 del D.L. 18/2020, tramite il rinvio all'art. 27 della Legge n. 133/99, garantisce l'applicazione **dell'esenzione** dall'imposta di donazione prevista dal comma 2 della Legge n. 133/99 per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Pertanto, lo stesso D.L. n. 18/2020, nell'ambito della norma relativa alle agevolazioni per le erogazioni liberali operati per le imposte dirette, ha in qualche modo richiamato una esenzione dall'imposta di donazione per tali erogazioni.

Tuttavia, il rinvio operato dall'art. 66 co. 2 del D.L. n. 18/2020, all'art. 27 della L. n. 133/99, non sembrerebbe poter avere applicazione generalizzata, in quanto pare limitato sia temporalmente che soggettivamente.

In breve, dal combinato disposto dell'art. 66, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 27, comma 3 della L. n. 133/99, deriva l'esenzione dall'imposta sulle donazioni per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, operate, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus:

- ◆ nel 2020;
- ◆ da soggetti titolari di reddito di impresa.

LE EROGAZIONI LIBERALI SOTTO FORMA DI DEDUCIBILITÀ AI FINI IRES/IRAP, POSSONO ESSERE DEDOTTE DAL REDDITO D'IMPRESA ANCHE QUANDO L'IMPRESA EROGANTE SI TROVA IN PERDITA FISCALE.

Su questa tematica è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 8/E del 2020. Con tale documento di prassi è stato precisato che la deduzione **non è parametrata** al reddito realizzato.

L'Agevolazione, quindi, spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.

L'Agenzia ha osservato che la deduzione in esame è collegata esclusivamente all'erogazione liberale effettuata e, pertanto, prescinde dalla presenza o meno di un reddito d'impresa conseguito e dichiarato nel periodo dell'erogazione.

TRATTAMENTO IVA ALLE DONAZIONI IN NATURA DI CUI AL DECRETO CURA ITALIA .

La cessione gratuita di determinati beni può non essere soggetta a IVA, secondo quanto prevede l'art. 6, comma 15, della Legge n. 133/99, dal momento che, in particolari fattispecie, gli stessi si considerano distrutti ai fini dell'imposta, pur mantenendosi per il donante il relativo diritto alla detrazione.

La presunzione della distruzione dei beni relativamente agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, può essere fatta valere con riguardo:

- ◆ ai prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
- ◆ ai prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili, nonché per prossimità della data di scadenza.

Tali beni devono essere ceduti gratuitamente:

- ◆ ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni, aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
- ◆ agli enti pubblici, nonché agli enti privati, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e attraverso forme di mutualità.

Secondo quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 8/E del 2020, considerato che la disciplina che assimila le cessioni gratuite di beni alla distruzione ai fini IVA, è circoscritta sia in termini oggettivi che soggettivi, l'applicazione di tale trattamento anche alle erogazioni liberali in natura destinate a supportare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, **è consentita** esclusivamente in relazione a quelle misure di supporto che rispettano i requisiti oggettivi e **soggettivi** summenzionati.

LA DETRAZIONE PER LE PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI HA UN LIMITE MASSIMO MENTRE QUELLA DEI SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA NON LO HA.

Come già anticipato, per i titolari di reddito d'impresa, tali erogazioni – effettuate nel 2020 – sono deducibili dal reddito d'impresa per intero; anche ai fini IRAP tali erogazioni sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, il Decreto Cura Italia – art. 66, comma 1 – ha previsto una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF o IRES) **nella misura del 30%** per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020 in favore di determinati soggetti al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica.

Come già anticipato, la detrazione per espressa disposizione di legge, non può superare i 30.000 Euro.

Per fruire, quindi, dell'ammontare massimo della detrazione fiscale, l'erogazione deve essere di **importo pari a 100.000 Euro**, nei limiti di capienza dell'imposta lorda.

LE EROGAZIONI LIBERALI DELLE PF SONO SOTTOPOSTE ALLE REGOLE DI PARAMETRIZZAZIONE DEL REDDITO.

Come noto dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 629 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) in relazione alla parametrizzazione al reddito complessivo alle sole detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR.

Il comma citato della Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che dal 1° gennaio 2020 le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (che non sono specificamente escluse) spettano:

- ◆ per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 Euro;
- ◆ per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 Euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 Euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.

Da quanto sopra riportato, emerge che le erogazioni liberali di cui al Decreto Cura Italia, in quanto non rientranti tra quelle contemplate dall'art. 15 del TUIR, sono escluse della parametrizzazione al reddito complessivo delle persone fisiche.

C.1. CALCOLO DELLA DETRAZIONE

S.1 Sono una persona fisica e durante il mese di aprile 2020 ho effettuato una donazione di 1000 Euro rientrante nelle caratteristiche e requisiti previsti dal Decreto Cura Italia. Quale detrazione mi competerà nel modello REDDITI? Posso portarla in detrazione già nel modello REDDITI 2020?

Come è stato anticipato, la detrazione spettante per le persone fisiche è pari al 30% dell'importo effettuato; quindi, nel caso concreto la detrazione spettante al contribuente sarebbe pari a 300 Euro:

$$1000 \times 30\% = 300$$

Si tenga presente che tale importo potrà essere recuperato se il contribuente ha capienza nell'imposta lorda, altrimenti va perso.

La detrazione andrà inserita nel modello REDDITI 2021 in quanto la normativa prevede che la stessa sia effettuata per cassa.

S.2 Se l'importo dell'erogazione liberale fosse di 120.000 Euro, quale sarebbe la detrazione spettante?

Come anticipato, l'agevolazione spetta per un importo non superiore a 30.000 Euro, corrispondente quindi a erogazioni effettuate, anche in più momenti, per un valore massimo di 100.000 Euro.

Questo comporta che in questo caso, la detrazione massima recuperabile è pari a 30.000 euro:

$$100.000 \times 30\% = 30.000$$

C.2. CALCOLO DEDUZIONE PER SRL IRES IN PERDITA

S.1 Si consideri una SRL che effettua una erogazione liberale con tutte le caratteristiche e requisiti di cui al Decreto Cura Italia. Effettua i seguenti importi di erogazione liberale:

- ◆ marzo 2020 = 10.000
- ◆ aprile 2020 = 5.000
- ◆ maggio 2020 = 5.000

Dai numeri sopra riportati nel 2020 effettua un totale di 20.000 Euro di erogazioni liberali. Il risultato di esercizio della SRL relativo al 2020 si ipotizza sarà in perdita fiscale, quale sarà la deduzione che spetterà all'impresa? C'è qualche limitazione per il fatto che la stessa consegue una perdita fiscale?

Come abbiamo anticipato, le erogazioni liberali delle imprese non è parametrata al reddito realizzato. Quindi, la SRL di cui all'esempio, potrà dedurre dal risultato di esercizio del 2020 (sia esso una perdita fiscale che un utile) un importo pari a 20.000 Euro.

LA REDAZIONE

GIUSEPPE IANNIBELLI